



SENTENZA N. 38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **74489/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 9/10/2024 da **(omissis)** ((omissis) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Porcu (p.e.c.: avvfrancescoporcu@pec.giuffre.it) in virtù di mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il surriportato indirizzo di posta elettronica certificata, nonché presso lo studio del proprio Difensore in Sassari alla via Budapest n. 6, contro INPS e nei confronti del M.I.M. per l'esatta e piena esecuzione della sentenza n. 466/2023 di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2025 gli Avvocati Alberto Corrado (presente per delega del Difensore costituito per il ricorrente), che ha aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarare cessata la materia del contendere e riguardo la regolazione delle spese di lite ha chiesto che controparte venga condannata alla rifusione delle stesse -essendo l'integrale esecuzione della sentenza n. 466/2023 di questa Sezione avvenuta soltanto in corso di causa e negli ultimi mesi- e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS che ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere rimettendosi alla valutazione del Giudice Monocratico per la regolazione delle spese di lite;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la dott.ssa (omissis), già dipendente M.I.U.R. quale dirigente scolastico in quiescenza dal 1/9/2018, ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 466/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, accertativa del suo diritto alla *"riliquidazione a cura dell'INPS, della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza, mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze derivanti dalla predetta riliquidazione, con aggiunta, sull'importo dei ratei pensionistici arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/QM/2002"*. La ricorrente ha lamentato in gravame che l'INPS, nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione in parola, regolarmente notificata, non le abbia dato esecuzione, disattendendo tra l'altro le due diffide all'uopo inoltrate (a mezzo P.E.C. in data 11/7/2024 e 2/8/2024) dalla Difesa della (OMISSIS). Sviluppate ampie premesse e precisato in particolare che *"la determina INPS n. 1032023001124 e tutti gli atti (anche dell'Ufficio scolastico) ad essa prodromici non rispettano il contenuto precettivo di cui alla sentenza n. 466/2023 [...] e, pertanto, non rappresentano affatto la corretta esecuzione degli obblighi imposti dalla suddetta sentenza a carico delle Amministrazioni convenute ed in favore della Dott.ssa (omissis)"*, in gravame si conclude affinché la Sezione voglia:

"1. Accertare e dichiarare l'inottemperanza, ovvero l'esecuzione solo parziale, da parte dell'INPS, della Sentenza n. 466/2023 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, [...]."

2. Fissare un congruo termine perentorio, non superiore a trenta giorni (o altro termine ritenuto congruo), per l'ottemperanza alla sentenza sopraindicata, passata in giudicato e conseguentemente condannare e ordinare alle Amministrazioni resistenti di dare integrale esecuzione alla Sentenza n. 466/2023 [...] in ogni sua parte, entro il suddetto termine, con l'adozione di tutti gli atti e le operazioni materiali funzionali all'integrale ed esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza sopraindicata, prescrivendone le modalità esecutive [...]

4. Contestualmente, nominare sin d'ora un Commissario ad acta che provveda, con ogni più ampia facoltà e potere, all'esecuzione della sentenza in luogo delle Amministrazioni intime, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza di queste ultime e dunque di inutile decorso del termine all'uopo fissato e assegnare altresì, al suddetto Commissario, un congruo termine per provvedere non superiore a gg. 30 (o altro termine ritenuto congruo), ponendo a carico dell'INPS intimato ovvero in ogni caso a carico delle Amministrazioni convenute le spese per l'eventuale attività del Commissario ad acta.

5. Fissare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 218, comma 4, lett. d) C.g.c., la somma di denaro dovuta dai resistenti in favore della ricorrente (che si chiede di quantificare nella misura di euro 1.000,00 per mese, ovvero nella misura ritenuta di giustizia) per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

6. Dettare ogni ulteriore e più opportuno provvedimento per l'esatta ed integrale ottemperanza della sentenza sopraindicata.

7. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio [...]"

In data 12/12/2024 l'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio

Ufficio Avvocatura, nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza, mediante memoria a difesa in cui ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, previo rinvio della trattazione della causa, segnalando che: *“l'INPS, con cedolino di settembre 2023 ha proceduto alla riliquidazione dei benefici contrattuali in esecuzione della determina INPS n. 1032023001124 già conosciuta da controparte. Quanto alle ulteriori richieste, relative all'incremento della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018, nonché mediante il computo, nella base rivalutabile del 18%, dell'indennità di vacanza contrattuale, si rileva che, solo con nota del 28/11/2024, il MIUR ha comunicato di avere adempiuto agli aggiornamenti in procedura Passweb onde consentire la riliquidazione della pensione. Va, infatti, rilevato che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, l'INPS può eseguire la riliquidazione solo sulla base di quanto certificato dall'ente datore di lavoro. Per tale motivo, considerata la recente conclusione degli adempimenti da parte del Ministero, può essere utile un rinvio per attendere la definizione della riliquidazione”.*

Con memoria di costituzione del 20/12/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale (Ufficio V) ha segnalato, previa breve ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda oggetto del ricorso per ottemperanza della (OMISSIS), di avere provveduto, in data 28/11/2024, a rettificare la precedente lavorazione con una nuova *“comunicazione, all'Ente Previdenziale competente e alla parte ricorrente, di aver correttamente predisposto l'inserimento dei dati sull'applicativo passweb con nota prot. AOODRCA n. 76661 con contestuale certificazione degli stessi”*, spettando dalla predetta data all'INPS il

completamento dell'aggiornamento del trattamento pensionistico della ricorrente, con conseguente venir meno sia della legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'Istruzione nel presente giudizio che della materia del contendere.

In data 22/1/2025 l'INPS ha depositato, *"nel far seguito a quanto dedotto in memoria di costituzione, [...] determina di riliquidazione e cedolino di febbraio 2025"*, concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione del Giudice Monocratico, verte sulla mancata esecuzione della sentenza n. 466/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, già emessa a definizione del giudizio n. 73767/PC, con riconoscimento del diritto di (omissis) alla *"riliquidazione a cura dell'INPS, della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza, mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018"*, nonché *"al pagamento delle differenze derivanti dalla predetta riliquidazione, con aggiunta, sull'importo dei ratei pensionistici arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/QM/2002"*.

Premesso che il giudice dell'ottemperanza, a mente dell'art. 218, co. 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, nel caso di specie emerge l'avvenuta integrale soddisfazione delle pretese della ricorrente in corso di causa, documentalmente dimostrata dall'INPS e

avvalorata dall'assenso sul punto di parte ricorrente manifestato all'odierna udienza; il che induce il Giudicante a reputare sussistenti le condizioni per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Riguardo la regolazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di ottemperanza, si osserva che non risulta meritevole di adesione la doglianza difensiva riguardo l'inattività dell'INPS, che ha avuto modo di dare esatta ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 466/2023 solo di recente, avendo il M.I.M. – U.S.R. per la Campania - Direzione Generale (Ufficio V) provveduto -come dallo stesso rappresentato nella propria memoria di costituzione nel presente giudizio- provveduto solo in data 28/11/2024 a rettificare la precedente lavorazione con una nuova *“comunicazione, all'Ente Previdenziale competente e alla parte ricorrente, di aver correttamente predisposto l'inserimento dei dati sull'applicativo passweb con nota prot. AOODRCA n. 76661 con contestuale certificazione degli stessi”*. Da ciò deriva la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE e COMPENSA le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 10.02.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)